

**LICEO STATALE “G.F. PORPORATO” – PINEROLO**  
**CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO - A.S. 2014 -2015**

**Che cosa è il credito scolastico?**

E' un punteggio, con un massimo complessivo di **25** punti, che sintetizza l'andamento degli studi negli ultimi tre anni di corso e che il Consiglio di classe assegna ogni anno allo studente che ne sia meritevole all'interno dei limiti, vincolanti, fissati da una apposita tabella: **Tabella A - D.M. n. 99 del 16.12.2009**.

Il criterio fissato dalla tabella, per individuare una fascia di punti, è quello della media dei voti ottenuti nello scrutinio finale di ognuno dei tre anni. L'assegnazione specifica del punteggio, esclusivamente nell'ambito di variabilità della fascia, tiene poi conto di: - profitto - assiduità nella frequenza - interesse e impegno nel dialogo educativo - attività complementari e integrative.

La valutazione del comportamento concorre nella determinazione della media complessiva alla pari con le singole discipline.

Il punteggio, in casi particolari, potrà anche essere motivatamente integrato dal Consiglio di classe dell'ultimo anno per le ipotesi previste dall'art. 11 comma 4 del Regolamento.

**Che cosa è il credito formativo?** (modelli per certificazione presso la segreteria didattica).

Secondo le norme in vigore, art. 12 del Regolamento sugli esami di stato, il **credito formativo** consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. La coerenza dei **crediti formativi** prodotti, **la cui documentazione deve pervenire alla scuola entro il termine del 15 maggio**, è accertata per i candidati interni dai consigli di classe che provvedono anche all'attribuzione del relativo punteggio secondo modalità e criteri stabiliti.

**Tabella D.M. 99 - 2009 e relative note - per tutte le classi dal corrente anno**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno (triennio)	II anno (triennio)	III anno (triennio)
$M = 6$	3 - 4	3 - 4	4 - 5
$6 < M \leq 7$	4 - 5	4 - 5	5 - 6
$7 < M \leq 8$	5 - 6	5 - 6	6 - 7
$8 < M \leq 9$	6 - 7	6 - 7	7 - 8
$9 < M \leq 10$	7 - 8	7 - 8	8 - 9

**NOTA** - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

\* \* \*

**Eccellenze – lode:**

**Criteria per l'attribuzione della lode - Art. 3 - D.M. n. 99 del 16.12.2009.**

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.